



Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici

(Deliberazioni del Consiglio comunale n.532 del 2.07.2001, n. 89 del 13.10.2008 e n. 006 del 13.02.2012)

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette:

- a. ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
- b. a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di TLC, in raccordo la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione.

3. Le suddette disposizioni, in ogni caso, sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 3 della suddetta Direttiva, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato, che verrà ad attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

CAPO I Razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo

ART. 2 Programmazione e pianificazione degli interventi

1. Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

ART. 3 Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo

1. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a. della concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
- b. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
- c. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

2. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c),

dimensionate per le esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

ART. 4 Programmazione e coordinamento tra operatori.

1. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani annuali completi dell'elenco degli interventi relativi. Tali piani sono definiti dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, sulla base del confronto e del coordinamento con le varie strutture comunali interessate e con gli operatori degli impianti tecnologici.

2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree di nuovo insediamento che per quelle già urbanizzate, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.

3. La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità definisce - avuto anche riguardo a quanto previsto dal protocollo d'intesa "Patto per la città" firmato il 9 aprile 1999 ed approvato con deliberazione consiliare n. 769/571 del 21 maggio 1999, nonché dai provvedimenti attuativi dello stesso - criteri e modalità per assicurare il coordinamento fra i diversi operatori nella realizzazione delle opere, ed indica la documentazione che deve essere presentata dagli operatori per richiedere l'inserimento degli interventi nella programmazione di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di realizzare le finalità di cui al presente articolo e predisporre i suddetti piani e per realizzare le necessarie sinergie, la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità promuove ed attua, anche mediante modalità telematiche, il coordinamento con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3 e della relativa copertura finanziaria, anche attraverso le conferenze di servizio di cui all'articolo 10.

ART. 5 Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento

1. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all'articolo 4. L'operatore, in tal caso, è tenuto a presentare domanda allo Sportello Unico di cui all'articolo 8, istituito presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, presentando il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le prescrizioni indicate dalla Direzione medesima, nonché la documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3. Lo Sportello Unico, nei 60 giorni successivi, verificata la congruità delle motivazioni addotte, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali interessati, e dispone le eventuali necessarie modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, ai problemi connessi con le strade sensibili di cui al successivo articolo 12, alla necessità di salvaguardia degli interventi manutentivi effettuati, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.

2. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità stabilisce la documentazione da presentare, le relative modalità di presentazione e le prescrizioni tecniche da osservare nell'esecuzione dei lavori.

ART. 6 Interventi d'urgenza

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma, PEC o con modalità telematiche, dell'inizio dei lavori allo Sportello Unico e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia municipale. Nel caso in cui l'intervento interessi aree a verde, la comunicazione dovrà essere inviata anche alla Direzione Ambiente.

L'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.

2. Entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'operatore è tenuto, comunque, a produrre allo Sportello Unico le regolari domande, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza; entro il quindicesimo giorno successivo all'inizio della occupazione l'operatore dovrà integrare le domande presentate con la documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

3. Nel caso in cui l'operatore non ottemperi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, risultando quindi sprovvisto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima provvederà ad irrogare all'operatore le sanzioni e le penalità previste dalla normativa vigente (art. 21 comma 1 e art. 25 comma 1 del D.Lgs. 285/92 ss.mm.).

4. Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore le sanzioni e le penalità previste dalla normativa vigente (art. 21 comma 1 e art. 25 comma 1 del D.Lgs. 285/92 ss.mm.).

ART. 6 bis Ripristini stradali

1. L'esecuzione delle opere della pavimentazione stradale relative alle alterazioni di suolo pubblico nei casi indicati dallo Sportello unico può essere effettuata a cura del Comune di Firenze con oneri a carico degli operatori interessati all'esecuzione di tali opere.

2. Tali interventi vengono eseguiti secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare che viene a costituire l'allegato 7 al presente Regolamento.

ART. 7 Occupazione d'urgenza ed espropriazione delle aree

1. Il provvedimento di concessione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere da realizzare nel sottosuolo ed autorizza il soggetto interessato ad occupare le aree occorrenti ed ottenere dal Comune tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere suddette.

2. Le aree espropriate entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.

ART. 8 Sportello Unico per il sottosuolo. Concessioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico.

1. Le attività di programmazione e pianificazione degli interventi di cui al presente Regolamento, il rilascio dei relativi provvedimenti concessori nonché la definizione delle condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative cui questi sono assoggettati sono di competenza della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Presso tale Direzione opera apposita struttura con funzioni di Sportello Unico per il sottosuolo, nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione comunale.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, le domande di concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali, predisposte nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2 o 4 del regolamento, devono essere inoltrate allo Sportello Unico. Questo, salvo quanto previsto dall'articolo 16 per l'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti TLC, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui al Capo I del regolamento, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

3. Ai sensi degli artt. 27 ss. del D.Lgs. 285/1992 ss.mm. e degli artt. 64 ss. del D.P.R. 495/1992 ss.mm., i provvedimenti di concessione di cui al comma precedente indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali sono assoggettati, incluse quelle relative ai ripristini stradali, conformemente a quanto previsto dall'allegato 5 del regolamento.

4. In particolare, il disciplinare previsto dal citato allegato 5, predisposto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e periodicamente aggiornato, detta le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi, incluse quelle per le opere di pavimentazione stradale relative alle alterazioni di suolo pubblico; tali opere di ripristino stradale sono eseguite a cura degli operatori che hanno effettuato gli interventi sul suolo o nel sottosuolo pubblico, salvo quanto previsto al precedente art. 6bis. In considerazione della specificità del progetto di intervento e delle caratteristiche delle strade da questo interessate, al momento del rilascio della concessione la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità può fissare ulteriori prescrizioni tecniche. Qualora i ripristini non vengano effettuati dagli operatori con le modalità indicate nel suddetto disciplinare e nelle eventuali ulteriori prescrizioni tecniche, il Comune, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, ha facoltà di eseguire direttamente i lavori di ripristino rivalendosi sugli operatori.

5. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso o di occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria.

6. Lo Sportello Unico cura il censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento secondo la disciplina di cui all'articolo 9.

ART. 9 Censimento del sottosuolo

1. In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare allo Sportello Unico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 1. Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.

2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

3. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le norme tecniche precisate nell'allegato 1.

4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.

5. Gli operatori di rete mobile di TLC devono presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque prima del rilascio di ulteriori concessioni per il collegamento alla rete fissa delle Stazioni Radio Base, le notizie relative all'ubicazione (indirizzo, civico, ecc.) delle stesse installate nel territorio comunale secondo le seguenti modalità:

- a. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), alimentate con portanti fisici sotterranei di proprietà dello stesso;
- b. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- c. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su suolo pubblico del Comune.

6. Il Comune, attraverso lo Sportello Unico, aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro pagamento del corrispettivo determinato con apposito provvedimento dal Comune stesso, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo. Il Comune, inoltre, attraverso lo Sportello Unico, determina, in accordo con gli operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all'aggiornamento per via telematica delle informazioni contenute nella banca dati.

7. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.

ART. 10 *Conferenza dei servizi*

1. Il Comune, secondo le esigenze valutate dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e dalla struttura di cui all'articolo 8, può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4, e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.

2. Nel corso della conferenza di servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l'effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere.

3. In sede di conferenza di servizi e comunque nell'ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione e di coordinamento di cui all'articolo 4, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno vale, comunque, come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti all'uso di tale genere di strutture.

4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui al comma 4 dell'articolo 4, ed alla conferenza dei servizi, non si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1

ART. 11 *Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l'utilizzo.*

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.

2. In attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), per il passaggio delle reti all'interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l'utilizzo di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l'operatore dovrà versare al Comune apposito corrispettivo per l'uso delle infrastrutture medesime, così come previsto all'articolo 18.

Art. 12 Strade sensibili

1. Gli interventi da effettuare nelle strade strategiche ai fini della mobilità (strade di scorrimento o di distribuzione primaria secondo il PGTU adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 19/04/1999 e ss.mm., strade caratterizzate da elevati flussi di traffico, strade interessate dal servizio di trasporto pubblico locale o di particolare pregio storico-architettonico) devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade, sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di infrastrutture sotterranee, condivisione di scavi, eventuale esecuzione di minitrincee e posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.

2. Per quanto riguarda l'uso comune di reti o l'accesso a reti esistenti, il Comune si riserva di attivare l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 259/2003 ss.mm.

Art. 13 Modifiche delle infrastrutture comunali

1. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con PEC o lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso.

2. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.

Capo II Reti tecnologiche: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali.

Art. 14 Principi per il rilascio della concessione

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti tecnologiche è subordinato al rilascio di apposita concessione, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm., del D.P.R. 495/1992 ss.mm. e dell'art. 88. del D.Lgs. 259/2003 ss.mm., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base di quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Capo I del presente regolamento.

2. Ai sensi degli artt. 27 ss. del D.Lgs. 285/1992 ss.mm. e degli artt. 64 ss. del D.P.R. 495/1992 ss.mm. ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento, i provvedimenti di concessione di cui al comma precedente indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali sono assoggettati, incluse le condizioni e le prescrizioni per i ripristini stradali, conformemente a quanto previsto dall'allegato 5 del regolamento. Si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del regolamento.

Art. 15 Uso prioritario delle infrastrutture comunali.

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 4, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti TLC. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di cavidotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.

2. L'operatore interessato, prima di richiedere la concessione dell'uso del suolo e del sottosuolo pubblico ai sensi dell'articolo 16, chiede allo Sportello Unico una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.

Art. 16 Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Comune.

1. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta allo Sportello Unico apposita domanda con i contenuti prescritti dall'allegato 2 del presente regolamento. Lo Sportello Unico verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, e con la programmazione di cui all'articolo 4, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Comune concede l'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.

2. L'inizio dei lavori d'installazione, o l'uso delle infrastrutture comunali, è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati dall'allegato 3.

3. Nel caso di infrastrutture di cui il Comune abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto previsto al punto 2 dell'allegato 2.

4. Nel caso di uso di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto prescritto dall'articolo 17 per l'uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.

5. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere se queste sono riservate all'Amministrazione comunale per i propri usi.

Art. 17 Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali

1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite nel precedente articolo 11, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta allo Sportello Unico apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui all'allegato 4.

2. Lo Sportello Unico, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui al Capo I del presente regolamento, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni indicate nell'allegato 5.

3. In particolare, il disciplinare previsto dal citato allegato 5, predisposto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e periodicamente aggiornato, detta le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi, incluse quelle per le opere di pavimentazione stradale relative alle alterazioni di suolo pubblico; tali opere di ripristino stradale sono eseguite a cura degli operatori che hanno effettuato gli interventi sul suolo o nel sottosuolo pubblico, salvo quanto previsto al precedente art. 6bis. In considerazione della specificità del progetto di intervento e delle caratteristiche delle strade da questo interessate, al momento del rilascio della concessione la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità può fissare ulteriori prescrizioni tecniche. Qualora i ripristini non vengano effettuati dagli operatori con le modalità indicate nel suddetto disciplinare e nelle eventuali ulteriori prescrizioni tecniche, il Comune, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, ha facoltà di eseguire direttamente i lavori di ripristino rivalendosi sugli operatori.

4. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, lo Sportello Unico nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.

Art. 18 Corrispettivi

1. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti TLC quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria.

2. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfettario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dall'allegato 6. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Qualora, invece, l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993 ss.mm., qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo *tantum* alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Capo III Gestione delle infrastrutture sotterranee. Sanzioni. Norma transitoria.

Art. 19 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 285/1992, Nuovo codice della strada, ss.mm.
2. Ferme restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 20 Realizzazione e gestione delle infrastrutture sotterranee comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC.

1. Per l'attività di progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, il Comune può fare ricorso, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti, a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La scelta della forma di gestione di tali attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi economico-finanziaria in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle stesse attività in riferimento agli obiettivi perseguiti con il presente regolamento.

Art. 21 Norma transitoria

1. Per i procedimenti relativi alla posa di reti di TLC pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, le cui richieste siano state presentate entro il 1 giugno 2001, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more della redazione dei piani di cui all'articolo 4, è rilasciata secondo la disciplina del regolamento stesso, previo adeguamento della documentazione di cui all'articolo 17 e secondo un piano programma definito con deliberazione della Giunta comunale previa istruttoria della struttura di cui all'articolo 4.
2. Tali concessioni sono rilasciate esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l'utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso le infrastrutture accessorie.

ALLEGATO N. 1 Documentazione relativa al censimento del sottosuolo (art. 9 del regolamento)

A - Banca dati della cartografia numerica di base

1. Il Comune costituisce una banca dati della cartografia di base del territorio comunale, contenente i seguenti temi:

- a. Gli edifici e le loro dividenti
- b. I marciapiedi
- c. Le aree stradali e gli assi strada
- d. I numeri civici e le corrispondenti aperture
- e. Le aree omogenee di PRG
- f. I confini delle particelle catastali
- g. Le aree verdi e le alberature di pertinenza comunale

2. Gli elementi sopra elencati saranno localizzati sul territorio con un errore non superiore a 30 cm, ad eccezione dei numeri civici, che saranno posizionati in corrispondenza alla mezzeria della relativa apertura, con un errore non superiore a 1,5 mt.

3. A tutti gli operatori che presenteranno la documentazione dei propri impianti, in ottemperanza a quanto prescritto nell'art. 9 del regolamento, il Comune consegnerà, dietro pagamento del corrispettivo determinato dal Comune stesso con apposito provvedimento, una copia della banca dati della cartografia numerica di base, nei seguenti formati:

1. Shape file
2. DGN
3. DXF

B - Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti, così come la documentazione relativa agli impianti di nuova costruzione, deve essere presentata dagli operatori su supporto informatico secondo uno dei seguenti formati:

- a. DWG
- b. DXF
- c. DGN
- d. Shape file

2. La documentazione presentata dagli operatori per gli impianti di nuova costruzione deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base del Comune:

- a. la posizione e la sezione di tutte le modifiche e/o nuove condutture da inserire nel sottosuolo, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 20 cm;
- b. la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 10 cm;
- c. l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);
- d. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
- e. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, nuovi o modificati, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- f. la data a partire dalla quale la condotta sarà operativa;
- g. l'indicazione delle eventuali condutture dismesse;
- h. la ragione sociale dell'azienda/ente giuridicamente proprietaria dell'impianto.

Il formato di dettaglio delle tabelle informative è comunicato dallo Sportello Unico agli operatori interessati mediante una specifica circolare. I temi di fondo presenti nello stralcio, una volta ricevuta la banca dati del Comune, devono essere quelli della cartografia ufficiale.

3. Lo Sportello Unico, successivamente al rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori, provvederà ad aggiornare con i nuovi elaborati la banca dati del sistema informativo del sottosuolo.

C - Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - ss.mm. e relativa normativa di esecuzione ed attuazione, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.

2. I dati riguardanti gli impianti del sottosuolo possono essere divulgati dal Comune per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

3. La banca dati della cartografia di base di cui al precedente punto A non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell'operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.

4. I dati contenuti nella cartografia di base possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori.

5. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.

ALLEGATO N. 2

Contenuto della domanda di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC (art. 16 comma 1 del regolamento) o di cui il Comune abbia previsto la realizzazione (art. 16 comma 3 del regolamento).

1. La domanda di concessione presentata dall'operatore deve contenere:
 - a. denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;
 - b. titolarità del richiedente;
 - c. informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare;
 - d. programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
 - e. estensione geografica iniziale della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo quanto prescritto dall'allegato 1 del regolamento;
 - f. programma triennale di eventuale espansione geografica della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche) secondo quanto prescritto dall'allegato 1 del regolamento;
 - g. interconnessioni con i tratti di rete già esistenti;
 - h. informazioni sulla tipologia di infrastrutture che intende posare nelle gallerie, cunicoli praticabili e non (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.);
 - i. impegno dell'operatore a presentare, al momento della stipula della convenzione di cui all'articolo 16, comma 2 del regolamento polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dei pagamenti dei canoni da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. Resta fermo quanto previsto dall'art. 67, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. 495/1992 ss.mm.;
 - j. impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi.

2. Nel caso in cui il Comune abbia rilasciato il nulla osta di cui al 1° comma dell'articolo 16, i richiedenti, se non già fatto in sede di programmazione, concordano con il Comune i tempi della realizzazione e prenotano l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui si impegnano a stipulare la convenzione prevista per l'utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti TLC di cui all'allegato 3.

ALLEGATO N. 3 Contenuti della convenzione di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC; prescrizioni d'uso di tali infrastrutture (art. 16 comma 2 del regolamento).

1. La convenzione di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC stipulata tra il Comune e l'operatore disciplina:

- a. il programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente;
- b. l'estensione geografica iniziale (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo le norme prescritte dall'allegato 1 del regolamento;
- c. il programma triennale di eventuale espansione geografica della rete;
- d. la durata della convenzione, che non potrà essere inferiore a 10 anni, né riferita a meno di 2 tubi;
- e. la trasferibilità della convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all'operatore nella titolarità della licenza;
- f. l'importo dei canoni annui per l'uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dal successivo allegato 6;
- g. le modalità di pagamento dei canoni in conformità di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del regolamento;
- h. le garanzie fideiussorie di cui alla lett. i) dell'allegato 2;
- i. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi. L'importo del massimale di polizza viene stabilito di volta in volta dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune in relazione all'entità dei rischi collegati all'intervento di posa delle reti TLC ed all'uso dell'infrastruttura stessa, e, comunque, non può essere inferiore 500.000,00 euro. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
- j. disciplina del servizio di pronto intervento;
- k. programmi di manutenzione della rete;
- l. casi di risoluzione della convenzione;
- m. le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. La convenzione, inoltre, contiene le prescrizioni cui l'operatore deve attenersi nell'uso delle infrastrutture comunali, specificando che:

- a. l'uso include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. L'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi;
- b. l'infrastruttura deve essere resa disponibile all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune. Alla scadenza della concessione e, comunque, in ogni caso in cui termini l'utilizzazione delle infrastrutture comunali l'operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico;
- c. oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura comunale;
- d. sia il Comune che l'operatore sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;
- e. eventuali danni all'altra parte, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a spese di chi ha causato tali danni;

- f. al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti effettuano un'ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento;
- g. l'operatore, in ogni momento, può sostituire o modificare le proprie installazioni, previa comunicazione della relativa documentazione tecnica allo Sportello Unico di cui all'art. 8 del regolamento per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento;
- h. ciascun operatore deve:
- tenere un registro delle date e dei nomi tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
 - comunicare allo Sportello Unico tutti gli interventi effettuati sulle infrastrutture comunali;
 - utilizzare solo personale con adeguate competenze;
 - usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti;
 - prima di iniziare l'intervento, definire con lo Sportello Unico in modo univoco i punti di entrata e di uscita della rete e la disponibilità richiesta. Terminato l'intervento i pozzetti devono essere lasciati puliti;
 - disporre di un servizio di pronto intervento continuato;
 - consentire al Comune l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione ed a tutte le altre parti di infrastrutture comunali dall'operatore utilizzate;
 - fornire allo Sportello Unico in sede di presentazione del progetto esecutivo, e, successivamente a seguito di eventuali variazioni, la documentazione sui cavi posati e sui loro percorsi al fine dell'implementazione della banca dati di cui all'art. 9 del regolamento.

ALLEGATO N. 4 Contenuti della domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture comunali (articolo 17 del regolamento).

1. La domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

- a. progetto esecutivo di ogni intervento che s'intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di cantierizzazione ed esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti, l'eventuale presenza di essenze arboree nell'area di intervento e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi di cui si richiede l'installazione. La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1;
- b. (nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC, articolo 16 comma 4) progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1;
- c. impegno del richiedente a versare al Comune quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione temporanea e permanente del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, nonché impegno del richiedente a rispettare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico impartite dal Comune per l'esecuzione dell'intervento, riepilogate nel disciplinare di cui al punto 2 dell'allegato 5 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del presente regolamento la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità può fissare al momento del rilascio della concessione, in considerazione della specificità del progetto di intervento e delle caratteristiche delle strade da questo interessate;
- d. impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo;
- e. indicazione della durata prevista dei lavori;
- f. impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, specifica fideiussione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessate. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993 ss.mm. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. I criteri per la determinazione dell'importo della fideiussione, le modalità di costituzione e di svincolo nonché le ipotesi di escussione della stessa sono fissati dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità avuto riguardo all'estensione dell'occupazione di cui si richiede l'autorizzazione, nonché alla natura e modalità dei lavori da eseguire;
- g. impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose;

- h. indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere;
- i. indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- j. eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
- k. la documentazione informatizzata di cui all'art. 9 del regolamento;
- l. elenco e generalità degli operatori concomitanti;
- m. nel caso di reti di TLC, dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni;
- n. l'impegno del Concessionario ad effettuare le attività di sorveglianza e manutenzione di cui all'art. 5 dell'allegato 7.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, alla domanda di concessione dovrà essere allegata la eventuale ulteriore documentazione necessaria a giudizio della struttura di cui all'art. 4 del regolamento.

2. Gli operatori che nell'arco dell'anno solare prevedono di realizzare più interventi che comportino singolarmente alterazioni stradali di modesta entità possono costituire, in sostituzione di quanto previsto al precedente punto 1 lett. f, una fideiussione unica di durata annuale a garanzia della regolare esecuzione di detti interventi; le caratteristiche degli interventi per i quali è ammessa la fideiussione annuale, nonché i criteri per la determinazione dell'importo della suddetta garanzia, le modalità di costituzione e svincolo nonché le ipotesi di escussione della stessa, sono fissati con apposito provvedimento della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare con gli Enti gestori dei sottoservizi delle convenzioni di durata annuale, aventi valore di concessione unica per gli interventi manutentivi urgenti e/o di modesta entità. Lo schema tipo di dette convenzioni, avente contenuti analoghi a quelli delle concessioni singole di cui al seguente allegato 5, è determinato con apposito provvedimento della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

ALLEGATO N. 5 Contenuti della concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico di cui agli articoli 8 e 17 del regolamento. Disciplinare tecnico di cui all'articolo 8, comma 4 del regolamento.

1. La concessione all'uso del suolo, del sottosuolo pubblico disciplina:

- a. la durata della concessione, che non può essere superiore a 29 anni come previsto dall'articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo codice della strada, ss.mm.;
- b. la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che subentrino all'operatore nella titolarità della licenza di cui alla lettera che precede;
- c. **Lettera soppressa**
- d. le garanzie fideiussorie di cui all'allegato 4, lett. f), salvo il caso di interventi coperti dalla fideiussione annuale di cui all'allegato 4 punto 2;
- e. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con riferimento ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi. L'importo del massimale di polizza e la durata della stessa sono stabiliti di volta in volta dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune in relazione all'importanza dei lavori da eseguire. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
- f. i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
- g. fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno, le penali previste in caso di inadempimento, con particolare riguardo ai ritardi ed alle difformità nell'esecuzione dei lavori;
- h. disciplina del servizio di pronto intervento;
- i. inoltre, a fronte delle singole autorizzazioni per tratte funzionali in cui viene suddiviso l'intervento, dovranno essere indicati:
 - il computo delle superfici per l'occupazione del suolo pubblico, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'attuale "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
 - la data di inizio e di ultimazione degli eventuali lavori e del relativo ingombro della sede stradale;
 - i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- j. l'obbligo del Concessionario ad eseguire le attività di sorveglianza e manutenzione di cui all'art. 5 dell'allegato 7 al regolamento.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, l'atto di concessione può contenere le ulteriori prescrizioni necessitate, a giudizio della struttura di cui all'art. 4 del regolamento, dalla specificità del progetto presentato.

2. Contenuto del disciplinare tecnico per l'esecuzione degli interventi, da allegare alla concessione

Nell'esecuzione degli interventi gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 ss.mm. ("Nuovo Codice della Strada"), dalle relative norme di attuazione ed esecuzione ed a quanto previsto dal protocollo d'intesa "Patto per la Città" approvato con deliberazione consiliare n. 769/571 del 21.5.1999, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico rilasciato unitamente alla concessione, con il quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere (demolizioni, scavi, riempimenti e ripristini), le norme tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli, delle ispezioni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino provvisorio e definitivo, sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare, che per quanto riguarda la segnaletica stradale da realizzare a fine lavori.

Tale disciplinare, predisposto e periodicamente aggiornato dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, si basa sui seguenti principi e prescrizioni:

- a. le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dall'operatore con adeguato preavviso sull'inizio lavori;
- b. l'operatore è obbligato ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l'impatto sul traffico ed assicurare una costante attenzione alla sicurezza;
- c. nel rispetto della normativa vigente e con le modalità da questa stabilite, sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente e l'indicazione ed il recapito telefonico della persona responsabile da poter eventualmente contattare;
- d. il verde urbano, di regola, non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell'operatore. Questi deve comunque garantire che sia possibile la futura ripiantumazione. Ogni lavoro effettuato in aree piantumate deve essere eseguito, conformemente a quanto stabilito dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo della città", secondo le specifiche tecniche indicate dalla competente direzione comunale, comunicate all'operatore tramite lo Sportello Unico;
- e. il drenaggio dei pozzetti, ove necessario e previsto, deve essere concordato con la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, tramite lo Sportello Unico;
- f. il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le specifiche condizioni previste di volta in volta nei vari tratti di strada dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. I chiusini per la copertura dei pozzetti devono essere installati su apposito anello portachiusino in cemento armato senza inframmissione di legni, mattoni, scaglie di mattoni, ecc., e devono risultare a perfetto livello stradale e così mantenuti. In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate con la competente Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità tramite lo Sportello Unico;
- g. le infrastrutture devono essere eseguite a regola d'arte, dove possibile senza scavo. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree comunali;
- h. le singole tratte di strada, così come definite nel progetto esecutivo approvato, non devono essere disselciate per più di tre giorni, sempre che non vi siano soluzioni tecniche che evitino di disselciare le strade. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con lo Sportello Unico. In ogni caso l'operatore deve garantire che il tratto di strada interessato sia il più corto possibile e comunque di estensione concordata con la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;
- i. al fine di non disseminare le sedi stradali di pozzetti e chiusini, nella costruzione di cavidotti per più operatori di telecomunicazioni si dovranno posare pozzetti e/o maxipozzetti per un uso in comune della posa e giunzione dei cavi;
- j. non si dovranno posare ulteriori pozzetti o maxipozzetti in adiacenza a pozzetti, maxipozzetti e/o camerette esistenti dello stesso operatore;
- k. ogni eventuale costo connesso alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture dell'operatore è a carico dell'operatore medesimo. In ogni caso i costi per l'adattamento delle reti dell'Amministrazione o la riparazione di danni causati al suolo pubblico dovuti all'attività dell'operatore sono a carico dell'operatore;
- l. in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali, che richiedano adattamenti o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi dell'operatore posate nelle vicinanze, questi avvengono a cura e a carico dello stesso;
- m. durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 9 Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ss.mm., tramite la predisposizione di adeguate

transennature e il ripristino della continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti. Il Comune dovrà verificare, in sede di rilascio della concessione, se tali adempimenti siano o meno previsti;

- n. ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. e della L.R. Toscana 19/2010 ss.mm.;
- o. al termine dei lavori di costruzione:
- l'operatore si impegna ad effettuare il collaudo delle opere eseguite mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite professionisti iscritti ad albo professionale. Il professionista o tecnico incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con particolare riferimento alle fasi di riempimento, stesa di sottofondi, ripristino provvisorio, valutando successivamente il ripristino definitivo, previa acquisizione di campioni sui lavori svolti;
 - entro tre mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Comune. L'operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l'opera sia stata collaudata. Gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni delle prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
 - l'operatore deve misurare ogni parte della propria infrastruttura posata in infrastrutture comunali o nel sottosuolo pubblico e registrare le misure su planimetrie predisposte per questo scopo in versione informatizzata, secondo le norme prescritte nell'allegato 1, entro 30 giorni dal completamento dell'infrastruttura o di una parte di essa; tale documentazione, stampata e firmata dall'operatore, deve essere consegnata allo Sportello Unico sia in forma cartacea che su supporto informatico.
- p. il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità o personale da essa incaricato, durante l'esecuzione dei lavori tutti i controlli necessari a verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche impartite a mezzo del Disciplinare e delle eventuali prescrizioni integrative, inclusi il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove strumentali in sito ed in laboratorio; a tal fine l'operatore dovrà consentire l'accesso al cantiere al personale all'uopo incaricato; nel caso in cui venga rilevato un inadempimento alle prescrizioni impartite, gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni e prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico dei Concessionari; in caso di mancata corresponsione di detti oneri da parte dei Concessionari essi verranno recuperati dal Comune mediante parziale escussione della garanzia di cui all'Allegato 4 lett. f.

In considerazione della specificità del progetto di intervento e delle caratteristiche delle strade da questo interessate, al momento del rilascio della concessione la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità può fissare ulteriori prescrizioni tecniche (in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, alle tecniche esecutive, ai materiali impiegati, alla tempistica, ecc.) ad integrazione di quanto sopra previsto.

3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterino, a giudizio dello Sportello Unico, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso allo Sportello Unico a fine lavori.

ALLEGATO 6 Criteri per il calcolo del canone per l'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti TLC (art. 18 comma 2 del regolamento).

1. L'importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento della Giunta, in modo da garantire la redditività della concessione in uso a fronte degli oneri sostenuti per la realizzazione e gestione, con riferimento ai seguenti costi per la costruzione nonché per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture comunali:

- a. investimento, costituito dal costo diretto di costruzione preventivato secondo i prezzi di mercato, con aggiunta del costo dell'ingegneria (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, piani sicurezza, coordinamenti in fase istruttoria, richiesta autorizzazioni, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione, collaudi ecc.);
- b. rata annua di ammortamento dell'investimento;
- c. oneri finanziari;
- d. oneri di manutenzione e gestione.

2. Il canone annuo per metro/tubo viene determinato in riferimento al periodo non inferiore all'ammortamento, applicando quote percentuali sugli elementi di costo, fra cui devono essere, comunque, considerati i seguenti:

- a. costo di realizzazione;
- b. manutenzione ordinaria e pronto intervento;
- c. ammortamento;
- d. oneri finanziari ;
- e. oneri di gestione.

3. Dopo il primo anno il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

4. La quota riferita all'ammortamento deve essere corrisposta soltanto per il periodo stesso di ammortamento considerato; pertanto il canone annuo rivalutato, di cui ai precedenti punti 1 e 2, viene ridotto della quota di ammortamento scaduto tale periodo.

5. E' a carico degli operatori qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge.

ALLEGATO 7
Disciplinare dei ripristini stradali (art. 6 bis)

Art. 1
Modalità operative

1. Ai fini della esecuzione delle opere di pavimentazione stradale superficiale relative alle alterazioni di suolo pubblico, per "ripristino definitivo" della pavimentazione stradale si intende la riasfaltatura previa scarifica, con perfetto raccordo con la pavimentazione esistente, con le modalità di cui al comma 4, e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

2. I lavori di alterazione del suolo pubblico devono svolgersi seguendo rigorosamente il Disciplinare tecnico allegato alle concessioni di volta in volta rilasciate dallo Sportello Unico di cui al comma 2 dell'allegato 5 e le eventuali prescrizioni integrative fornite, che riguardano le operazioni relative agli scavi, ai riempimenti, ai ripristini, alla segnaletica, alla condotta dei cantieri, ecc.

3. Successivamente ai riempimenti, che devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, per evitare futuri avvallamenti di cui rimarrà responsabile, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino anch'esso a perfetta regola d'arte (con eventuale sostituzione degli elementi demoliti o danneggiati), di tutte le opere in muratura comprendente i cordonati, le zanelle, le caditoie, le fognature, le reti, i cavidotti, i pozzetti, i chiusini, i segnali stradali e quant'altro, nonché al ripristino provvisorio della pavimentazione superficiale, in modo tale da consentire il completo utilizzo del manufatto stradale in totale sicurezza.

4. I lavori di ripristino definitivo della pavimentazione superficiale vengono realizzati a cura del Comune di Firenze, ovvero da una Società a partecipazione totalitaria del Comune stesso (avvalendosi di imprese esecutrici individuate in conformità alla vigente disciplina dei contratti pubblici), successivamente alla dichiarazione della chiusura dei lavori da parte della società concessionaria allo Sportello Unico, trascorso il tempo strettamente necessario per l'assestamento ed in considerazione anche dei luoghi, della tipologia dei lavori e delle stagioni favorevoli, di norma entro tre mesi e comunque entro sei mesi. Essi consistono nella fresatura del ripristino provvisorio e nella stesura dello strato e di usura secondo le prescrizioni rilasciate nella concessione. Preliminarmente all'esecuzione dei lavori di ripristino superficiale definitivo il Comune di Firenze potrà eseguire verifiche e prove di laboratorio sui ripristini provvisori eseguiti dal concessionario, con particolare riferimento ai riempimenti, i cui oneri saranno posti a carico del concessionario insieme a quelli per l'esecuzione dei lavori, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite nel disciplinare di concessione.

5. La dichiarazione di chiusura lavori da far pervenire allo sportello unico ed alla società che gestisce i ripristini, deve contenere, oltre a tutti i riferimenti in ordine all'autorizzazione, ai tempi e ai lavori, anche il giorno esatto dell'esecuzione della pavimentazione provvisoria e l'esatta estensione del lavoro di scavo e della sua profondità; inoltre deve contenere la dichiarazione del rispetto di tutte le condizioni tecniche contenute nel Disciplinare allegato alle concessioni di volta in volta rilasciate dallo Sportello Unico e delle eventuali prescrizioni integrative. La dichiarazione deve contenere le generalità complete, la data ed il luogo di nascita, la residenza, i recapiti toponomastici, telefonici e informatici, la qualità e l'azienda di riferimento del firmatario.

6. Nel caso in cui i ripristini, a carico della Concessionaria non fossero stati eseguiti a perfetta regola d'arte o non eseguiti affatto, come previsto dai precedenti commi 2 e 3, verranno aggiunti i costi derivanti dal rifacimento delle opere stesse ivi compresi i riempimenti degli scavi avvallati o male eseguiti, utilizzando lo stesso prezzario di cui all'articolo 2, secondo le procedure di cui all'art. 3, comma 2 del presente allegato.

7. Nel caso in cui, ai fini della corretta e razionale programmazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a del regolamento, si proceda alla realizzazione di interventi coordinati di rifacimento stradale che coinvolgano oltre agli enti gestori di sottoservizi anche l'Amministrazione Comunale, quest'ultima si riserva la facoltà di eseguire direttamente non solo il ripristino definitivo ma anche le ulteriori opere inerenti gli strati portanti della pavimentazione stradale e le eventuali opere a corredo (cordonati, zanelle, caditoie, pozzetti, chiusini, segnali verticali, ecc.), rimanendo a cura del Concessionario la sola esecuzione dei riempimenti degli scavi.

8. All'avvio dei lavori del Concessionario dovrà essere sottoscritto tra la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed il Concessionario stesso, il verbale di consegna dell'area per la esecuzione delle opere. Tramite tale verbale il Concessionario prende in consegna l'area anche ai sensi degli art. 2043 e 2051 del codice civile, nelle more dell'esecuzione dei ripristini definitivi e comunque fino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna delle aree alla Amministrazione Comunale.

Art. 2

Oneri

1. I Concessionari dovranno versare al Comune di Firenze, ovvero al soggetto da questo individuato, gli oneri derivanti dagli interventi di ripristino superficiale e dalla esecuzione delle prove e delle verifiche sul ripristino provvisorio come previsto dall'art. 1, nonché gli eventuali oneri relativi alle ulteriori opere eseguite direttamente dall'Amministrazione nei casi di cui al precedente art. 1 comma 7, nei limiti delle lavorazioni da eseguirsi ai sensi dei Disciplinari tecnici che regolano i ripristini stradali di cui all'allegato 5 del regolamento e delle eventuali prescrizioni integrative, ripartiti in quota parte fra i Concessionari coinvolti.

2. Gli oneri saranno calcolati nei casi di norma moltiplicando la superficie in mq. di strada da ripristinare, come previsto nella concessione di alterazione di suolo pubblico, per i prezzi a mq. di scarifica e asfaltatura oltre che dei costi di segnaletica orizzontale. I costi delle prove sui materiali saranno ottenuti moltiplicando il numero di prove eseguite per i relativi prezzi unitari. Nei casi di cui al precedente art. 1 comma 7 gli oneri saranno quantificati mediante computo delle opere eseguite dal Comune, utilizzando i prezzi di cui al seguente comma 3, comunque nei limiti delle lavorazioni da eseguirsi ai sensi dei Disciplinari tecnici che regolano i ripristini stradali di cui all'allegato 5 del regolamento e delle eventuali prescrizioni integrative, ripartiti in quota fra i Concessionari coinvolti.

3. I prezzi di scarifica e asfalto, i prezzi unitari delle verifiche sui materiali di riempimento e gli ulteriori prezzi unitari eventualmente necessari al computo degli oneri sono quelli risultanti dalla procedura di affidamento all'impresa esecutrice degli interventi di ripristino per conto della Amministrazione Comunale o della sua Società partecipata. Tali prezzi verranno comunicati alle Concessionarie su richiesta delle stesse e comunque prima del rilascio della concessione.

4. Per i prezzi eventualmente non compresi nella lista viene fatto riferimento prima al Prezziario del Comune di Firenze e poi al Prezziario Ufficiale del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria.

5. Per lo svolgimento amministrativo della gara, le ordinanze, la direzione lavori e di controllo, il coordinamento della sicurezza e l'assunzione di responsabilità, gli oneri per il ripristino definitivo saranno aumentati del 15%, in analogia con le indicazioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 207/2010 a favore del Comune o della sua Società partecipata.

Art. 3

Pagamenti

1. I soggetti Concessionari dovranno provvedere al versamento degli oneri come sopra determinati al momento del rilascio di ciascuna concessione. Nel caso di convenzionamento, in via generale, degli

interventi con le società di gestione dei sottoservizi, potranno essere disciplinate specifiche modalità di pagamento, nel rispetto del criterio della periodicità, con successiva rendicontazione e adeguate garanzie.

2. Nel caso in cui, durante i sopralluoghi precedenti i lavori di ripristino ovvero durante l'esecuzione stessa, emergessero difformità rispetto alle prescrizioni impartite dallo Sportello Unico e/o inadempimenti accertati ai sensi dell'art. 1, comma 6 al Concessionario verranno richiesti gli ulteriori oneri da versare, previa formale contestazione. In caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale procederà all'escussione della polizza di cui all'allegato 4 lettera f.

Art. 4 Controlli e Vigilanza

1. Il Comune di Firenze attraverso l'Ufficio preposto (Dir. Nuove Infrastrutture e Mobilità), avvalendosi anche di soggetti terzi incaricati, cura la vigilanza sulla esecuzione dei lavori stradali e sul rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Sorveglianza e Manutenzione

1. I Concessionari si impegnano ciascuna per la propria competenza alla costante sorveglianza delle reti e alla manutenzione di tutti gli elementi compresi nelle sedi stradali quali pozzetti, chiusini, tubazioni, cavidotti, ecc., afferenti le reti stesse, assumendosi ogni responsabilità relativa, inclusa quella derivante dalla custodia.

2. Laddove il ripristino sia stato male eseguito dal Comune di Firenze o dalla sua Società partecipata, il soggetto che fra di essi ha eseguito l'intervento provvederà a propria cura e spese al rifacimento dell'intervento.

3. Lo Sportello Unico può richiedere ai Concessionari, ciascuno per la propria competenza, gli interventi necessari al ripristino delle sedi stradali, precedentemente interessate da interventi di alterazione stradale, per la tutela della sicurezza e della proprietà stradale, indicando le opere da eseguirsi, e il termine entro il quale l'esecuzione deve essere completata. Tale termine deve tener conto dell'entità, gravità e pericolosità del caso da sanare.

Art. 6 Interventi sostitutivi

1. Ove le opere di cui all'art. 5, comma 3, non fossero eseguite da parte dei Concessionari, senza specifica ed adeguata motivazione accolta dallo Sportello Unico, il Comune di Firenze eseguirà direttamente, ovvero mediante il soggetto individuato, i lavori necessari al ripristino e alla buona conservazione delle sedi stradali.

2. Le spese verranno addebitate sulla base del prezzario di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente allegato. A queste verranno aggiunte le spese per l'istruttoria della pratica e delle autorizzazioni (comprese imposte, bolli, COSAP, ecc.).

3. Il totale delle spese così ottenuto ai sensi del precedente comma 1, viene addebitato al Concessionario. I pagamenti avverranno nei termini e modalità stabiliti all'art.3; in caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale, dopo una prima intimazione, procederà all'escussione della polizza fideiussoria di cui all'allegato 4 lettera f per l'esecuzione d'ufficio.

Art. 7 Responsabilità

1. Nell'esecuzione dei lavori ciascun Concessionario dovrà provvedere:

- a) alla verifica preventiva sulla presenza e ubicazione dei sottoservizi esistenti;
- b) alla verifica e valutazione delle eventuali interferenze e/o sovrapposizioni con le reti degli altri gestori;
- c) al rispetto delle prescrizioni normative vigenti e all'osservanza delle norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa delle reti di propria pertinenza, con particolare riguardo al rispetto dei vari servizi stesi ed alla loro esatta collocazione.

2. Ciascun Concessionario sarà responsabile degli eventuali danni diretti e indiretti cagionati a causa del mancato rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti in merito alla posa in opera delle proprie reti.

3. Ciascun Concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione dei lavori di propria pertinenza e della conformità alle prescrizioni tecniche allegate alle concessioni, di cui all'art. 1, comma 2 del presente allegato, nonché della conduzione dei cantieri a ciò destinati, assumendosi gli oneri relativi agli eventuali danni, diretti o indiretti, cagionati e sollevando il Comune di Firenze da ogni responsabilità. E' in particolare responsabile dei lavori dei ripristini di propria competenza, in particolare se gli stessi dovessero cedere, ad esclusione della pavimentazione definitiva, se eseguita dalla Amministrazione Comunale o dalla Società partecipata. In ogni caso, qualora si riscontrassero anomalie e prima di procedere ad addebiti, verranno effettuate rilevazioni in contraddittorio con i Concessionari, ove convenuti.

4. Il Comune di Firenze e/o la sua Società partecipata sono responsabili del ripristino definitivo della pavimentazione stradale, se da essi effettuato, e delle eventuali ulteriori opere eseguite ai sensi dell'art. 1 c. 7.

5. Restano ferme le responsabilità di cui all'art. 1 c. 8 e all'art. 5 del presente allegato.